



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 21/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' POSTA PLUS PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
INERENTI ALLA LICENZA INDIVIDUALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *“Modifiche al sistema penale”* (di seguito, *“Legge n. 689/1981”*);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”* come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante "*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*";

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE) del 29 luglio 2015, recante "*Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*";

VISTO l'atto di contestazione n. 24/17/DSP del 22 settembre 2017, notificato in pari data, recante "*Contestazione all'operatore Posta Plus per la violazione degli obblighi inerenti alla licenza individuale*";

VISTA la memoria difensiva di Posta Plus del 20 ottobre 2017;

VISTO il verbale del giorno 16 gennaio 2018 relativo all'audizione tenutasi in Autorità con la predetta società;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con il citato atto di contestazione n. 24/17/DSP è stato avviato nei confronti di Posta Plus un procedimento sanzionatorio per l'omessa vigilanza nei confronti dei soggetti ad essa affiliati sul possesso del titolo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e all'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", violazione normativa sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999.

Nello specifico, nel corso dell'istruttoria svolta, è emerso che i soggetti affiliati a Posta Plus sono stati indicati presso il MISE (nota del MISE del 24 febbraio 2017) quali proprie sedi mandatarie. Tuttavia a seguito dell'acquisizione, nel corso del procedimento, dei contratti di affiliazione stipulati da Posta Plus con i predetti operatori affiliati (gran parte dei quali stipulati in tempi antecedenti all'entrata in vigore del Regolamento e mai adeguati alla Delibera n. 129/15/CONS), è emerso che, per alcuni degli affiliati, l'accordo (allegato A del contratto) prevedeva, contrariamente a quanto previsto dalla normativa per le sedi mandatarie, la facoltà di svolgere anche l'attività di consegna della corrispondenza all'utenza finale. Per lo svolgimento di tale ulteriore attività, conformemente a quanto previsto dal "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", è necessario il conseguimento del titolo abilitativo.

Per questa ragione l'Autorità, mediante un controllo presso il MISE, ha verificato se i suddetti operatori avessero acquisito il titolo abilitativo per la fornitura dei servizi postali agli utenti finali. Constatato il mancato possesso del titolo abilitativo e alla luce dei rilevanti poteri di ingerenza esercitati da Posta Plus, in qualità di società capogruppo, sull'attività e sulle scelte imprenditoriali compiute dai soggetti affiliati, l'Autorità ha accertato la violazione degli obblighi inerenti alla licenza individuale, relativamente alla necessaria vigilanza sul possesso del titolo da parte dei propri

affiliati, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e all'art. 3 della delibera n. 129/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999.

2. Deduzioni difensive

Negli scritti difensivi prodotti, Posta Plus sostiene, in buona sostanza, la propria assenza di responsabilità in merito all'eventuale svolgimento, da parte dei soggetti affiliati, di attività postale di consegna all'utenza finale, in mancanza del necessario titolo abilitativo. Ad integrazione di quanto dedotto, la Società, in sede di audizione, ha dichiarato che i propri affiliati non svolgono attività postali ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente per le sedi mandatarie.

A sostegno della propria posizione, e in particolare sull'assenza di responsabilità in merito all'eventuale svolgimento di ulteriore attività postale da parte delle sedi mandatarie, Posta Plus, attraverso la produzione di evidenze probatorie (allegate alla memoria depositata), ha rappresentato all'Autorità di aver formalmente provveduto, successivamente all'entrata in vigore della Delibera n. 129/15/CONS, a chiarire inequivocabilmente ai propri affiliati (attraverso l'invio a ciascuno di essi di una raccomandata a/r) che i contratti stipulati essendo stati finalizzati, per la gran parte, antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento *“non sono conformi all'introduzione della normativa vigente”*. Sul punto, nel medesimo contesto, Posta Plus ha altresì precisato che la sede indicata presso il MISE quale mandataria *“ove mai volesse svolgere attività di distribuzione sul proprio territorio di competenza deve munirsi del giusto titolo abilitativo. Con tale atto si intendono automaticamente precisati i patti intercorsi nulli”*.

A riprova invece della circostanza che i soggetti affiliati non si sono mai avvalsi della facoltà contemplata da una specifica previsione contrattuale (contenuta nell'allegato A del contratto), rilevata dall'Autorità, relativa allo svolgimento dell'attività di consegna all'utenza finale, Posta Plus, in sede di audizione, ad integrazione di quanto dedotto nella memoria difensiva, ha fornito nuova documentazione e ha provveduto inoltre a chiarire definitivamente l'architettura della propria rete organizzativa, la quale non consente operativamente ai soggetti affiliati di svolgere la suddetta attività di recapito.

Infatti, Posta Plus ha precisato in merito, in qualità di operatore postale in possesso del necessario titolo abilitativo conforme alla nuova normativa del settore postale di cui alla Delibera n. 129/15/CONS, di operare in partnership con l'operatore Nexive. Nello specifico, Posta Plus dichiara di essere dotata di un proprio *hub* distributivo, sito in Sarno, che costituisce il punto di raccolta e smistamento sia della corrispondenza raccolta presso le proprie sedi mandatarie con proprio personale autorizzato, con logo e marchio Posta Plus, sia di quella consegnata da Nexive, per il recapito all'utenza finale.

Posta Plus ha quindi conclusivamente dichiarato che le proprie sedi mandatarie non svolgono e non hanno mai svolto attività di consegna/recapito presso i domicili degli utenti finali.

A tal fine, oltre alle dichiarazioni rese in audizione, Posta Plus ha prodotto le dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, dalla gran parte degli operatori affiliati (Di Murante Francesco, De Luca Emanuela, Orza Maddalena, Liberti Raffaele, Di Nocera Annamaria e di Loizzi Cecilia), con le quali gli stessi confermano di svolgere esclusivamente attività di raccolta di corrispondenza presso la propria sede e di non aver mai svolto attività di recapito presso l'utenza finale.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In esito al procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 24/17/DSP, con riguardo alle argomentazioni sopra riportate, svolte in sede difensiva da Posta Plus S.r.l., si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATA la documentazione integrativa prodotta unitamente alla memoria difensiva nonché le dichiarazioni rese da Posta Plus e dagli operatori affiliati acquisite in sede di audizione, dalle quali emerge il sostanziale allineamento contrattuale da parte di Posta Plus, attraverso specifiche comunicazioni inoltrate a ciascun soggetto affiliato mediante raccomandata a/r, con le disposizioni normative introdotte con la delibera n. 129/15/CONS e lo svolgimento da parte delle proprie sedi mandatarie esclusivamente delle attività consentite dalla normativa vigente;

RITENUTO altresì dirimente quanto dichiarato in sede di audizione da Posta Plus in merito all'architettura della propria rete organizzativa, peraltro confermato e rilevato dall'Autorità nella previsione contrattuale contenuta nell'allegato A di un contratto stipulato nel 2016 (come rettificata da Posta Plus conformemente alla nuova disciplina regolamentare in materia), laddove si prevede che la Società *“autorizza la sede mandataria a raccogliere la corrispondenza con proprio personale all'uopo autorizzato, apponendo marchio e licenza Posta Plus S.r.l., mentre è obbligata a veicolare la predetta corrispondenza attraverso l'hub distributivo di Posta Plus, che in ultima istanza ha diritto di decidere le modalità attraverso le quali consegnare la posta presa in carico”*;

RITENUTO dunque che Posta Plus ha agito in buona fede nel fornire la documentazione contrattuale sottoscritta con i propri affiliati e che pertanto non ricorre la violazione oggetto di contestazione;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

1. È archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 24/17/DSP nei confronti della società Posta Plus, con sede in Sarno, via Silvio Ruocco n. 2, concernente la violazione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e all'art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi